

Prot. n. 7054

**Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici**

Roma, 2 luglio 2007

Oggetto: Esami di Stato dell'anno scolastico 2006/2007. Compensi alle Commissioni esaminatrici.

Il provvedimento interministeriale concernente la fissazione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni degli esami di Stato è tuttora in fase di perfezionamento.

In considerazione dell'avanzata fase delle operazioni d'esame, si ritiene necessario fornire, nelle more della definizione del provvedimento, alcune indicazioni per la determinazione dei compensi medesimi.

Nell'allegata tabella 1 sono indicate le misure dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta ed agli esami preliminari.

I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono onnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio.

La quota del compenso forfetario riferito alla trasferta spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede d'esame.

A tal fine, per il personale nominato dal Ministero, devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema informativo. Non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di residenza intervenute successivamente. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all'amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell'Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell'istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell'interessato.

In ogni caso, fra la sede di servizio e la sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d'esame.

Per l'individuazione dei tempi di percorrenza vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci in vigore all'inizio delle operazioni d'esame e utili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Per le sedi d'esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata.

I tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, sono gli unici parametri presi in considerazione ai fini della determinazione della quota del compenso forfetario per trasferta da attribuire al personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza. Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc).

Come è noto, le classi abbinate in una unica commissione d'esame possono appartenere ad istituti diversi entrambi sede d'esame, talvolta ubicati in comuni diversi. Pertanto per il periodo nei quali tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell'altra sede d'esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di residenza e la seconda sede d'esame. Il relativo compenso spetta in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.

Al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfetario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1-quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.

Al commissario delegato a sostituire il presidente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007, è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario dalla suddetta tabella 1 quadro A.

Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), spetta un compenso forfetario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla tabella 1-quadro A in relazione alla tipologia di nomina di cui si tratta. Ai fini del calcolo del predetto compenso, l'importo totale previsto per la corrispondente tipologia di nomina viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui sopra.

Al personale impegnato negli esami preliminari spettano i compensi riportati al quadro C della tabella 1.

Al personale utilizzato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007, è corrisposto esclusivamente il compenso forfetario di € 171 assimilato al compenso previsto per il commissario interno al quadro B della tabella 1.

Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.

La parte dei compensi riferiti alla funzione concorre integralmente a formare la base contributiva e fiscale; i compensi riferiti alla trasferta concorrono a formare la base contributiva e fiscale per la parte eccedente € 46,48 giornalieri.

Gli oneri per il pagamento dei compensi e indennità per gli esami sono posti a carico della dotazione finanziaria comunicata alle singole istituzioni scolastiche statali, determinata prevedendo, per gli esami di Stato, un finanziamento di € 4.000 per ogni classe terminale.

I compensi spettanti ai componenti le commissioni costituite con classi appartenenti ad istituti diversi sono corrisposti dall'istituto individuato quale sede di insediamento della commissione.

I compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame operanti presso gli istituti paritari pareggiati e legalmente riconosciuti vengono corrisposti dalle istituzioni scolastiche statali designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali.

A tal fine è stata predisposta una rilevazione per identificare le istituzioni scolastiche designate a corrispondere i compensi ai componenti le commissioni d'esame operanti presso istituti parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti, al termine della quale verrà disposto, a favore delle istituzioni scolastiche interessate, un finanziamento in acconto di € 4.000 per ogni classe terminale dei predetti istituti parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Successive integrazioni verranno disposte sulla base degli esiti del monitoraggio che sarà effettuato per quantificare la spesa effettivamente sostenuta per i compensi ai componenti le commissioni di esame.

Ai componenti le commissioni d'esame nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti.

Si allega, per completezza di informazione, copia del [Decreto Interministeriale](#) in attesa della controfirma del Ministro dell'Economia e Finanze. Sarà cura di questo Ministero dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto perfezionamento del provvedimento in questione al fine della liquidazione del saldo dei compensi spettanti al personale impegnato negli esami di Stato.

La presente nota viene inserita nei siti web del Ministero

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

Allegati



[Decreto interministeriale](#)



[Tabella 1](#)

Destinatari

Ai Direttori Generali
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI



Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell'Economia e delle Finanze

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO l'articolo 1 – comma 601 – della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298 concernente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

VISTO l'art. 1, capoverso 4, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 concernenti la composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTO l'art. 1, capoverso 4, comma 10, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 che fissa i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola;

VISTO il D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, concernente “Modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.”;

VISTA la C.M. n. 20 del 16 febbraio 2007 concernente la formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2006/2007;

TENUTO CONTO che in assenza di contrattazione nazionale collettiva, alla determinazione della misura dei compensi deve provvedersi con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per l'anno scolastico 2006/2007, e fino alla determinazione dei compensi in sede di contrattazione nazionale collettiva, al presidente e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso onnicomprensivo e sostitutivo di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese di cui alla Tabella 1 che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante.
2. I compensi sono determinati da una quota, indicata nella Tabella 1 – Quadro A, differenziata con riferimento allo svolgimento della funzione di presidente, commissario esterno e di



Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell'Economia e delle Finanze

commissario interno e da una quota, indicata nella Tabella 1 – Quadro B, attribuita con riferimento ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza, si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non siano identici tra l'andata e il ritorno, si conteggiano, fra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità del compenso, i tempi più favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani.

3. Al presidente o commissario esterno che operi in una commissione impegnata per una sola classe il compenso di cui alla Tabella 1 – Quadro A, spetta ridotto della metà.
4. Nei casi in cui il presidente o il commissario operi su più commissioni con sede in comuni diversi, il compenso di cui alla tabella 1 – Quadro B viene rideterminato, in proporzione al periodo continuativo impiegato in ognuna delle sedi di esame, prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra la sede di servizio o di residenza e ognuna delle sedi di esame stesse.

Articolo 2

1. Il compenso spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dello svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, il compenso complessivo spettante viene corrisposto al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente prestati dallo stesso. Al subentrante spetta, sempre in ragione dei giorni lavorativi prestati, il compenso complessivo di cui alla Tabella 1 - Quadro A e B.

Articolo 3

1. Al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfettario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1- Quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.
2. Al commissario delegato a sostituire il presidente ai sensi dell'art 13, comma 1, della ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, compete una maggiorazione del 10% del compenso relativo alla funzione di commissario previsto dalla tabella 1- Quadro A.
3. Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati e che operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, spetta un compenso forfettario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla tabella 1- Quadro A, in relazione alla tipologia di commissario di cui si tratta. Ai fini del calcolo del predetto compenso, l'importo totale previsto per la corrispondente tipologia di commissario viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui sopra.



Ministero della Pubblica Istruzione
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 4

1. Al personale esperto utilizzato ai sensi dell'art 17, comma 1, della ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 è corrisposto il compenso di € 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della Tabella 1 - Quadro B.

Articolo 5

1. Al personale che svolga gli esami preliminari, previsti per i candidati esterni, ai sensi dell'art 7, comma 1, della ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, spetta il compenso di cui alla Tabella 1.- Quadro C.

Articolo 6

1. In base alla vigente normativa, i compensi di cui alla Tabella 1 - Quadro A e C concorrono integralmente a formare la base contributiva e fiscale.
2. I compensi indicati nella Tabella 1 – Quadro B concorrono a formare la base retributiva e fiscale per la parte eccedente €. 46,48 giornaliera

Articolo 7

1. Ai componenti le commissioni degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nominati in comune diverso da quello di servizio o di residenza possono essere concessi anticipi fino al 50% del compenso spettante.

Articolo 8

1. La spesa dei predetti compensi, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, è imputata sul capitolo 1203 dello Stato di previsione del Ministero della Pubblica istruzione per il 2007 e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento.

Il presente decreto, dopo il visto di legge da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

F.to FIORONI

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Alla firma del Ministro